



Decreto n. 2274

IL RETTORE

- VISTA la Legge 9 maggio 1989, n.168;
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n.240;
- VISTO lo Statuto di questa Università, emanato con DR n. 423 del 04.02.2019;
- VISTA la nota e-mail del 13.07.2021 con cui il prof. Giuseppe Mastronuzzi, Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali, ha trasmesso lo schema dell'Accordo di Programma Regionale "*Contratto di Fiume del Canale Reale*", ai sensi dell'art 12, comma 8 della L.R. 16 novembre 2001 n. 28 nonché dell'art. 34 del D. Lgs.267/2000, unitamente agli allegati dello stesso (Mappa del Contratto di Fiume; Quadro Sinottico delle Azioni del Documento Strategico; Programma d'Azione 2021-2024), da stipularsi tra l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Regione Puglia ed Enti locali ed altri soggetti pubblici e privati;
- VISTO il predetto schema di Accordo, in particolare gli articoli 1, 2, 3 e 8 che così recitano:

art. 1 (Principi, finalità e obiettivi):

“Il presente Contratto di Fiume è teso al raggiungimento delle finalità previste dalla Comunità Europea in materia ambientale e, in particolare, in materia di acque, suolo, biodiversità ai sensi della direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque), alle direttive connesse, unitamente alla direttiva 2007/60/CE (direttiva alluvioni), e alle direttive 42/93/CEE7 (direttiva Habitat) e 2008/56/CE (direttiva quadro sulla strategia marina); permette di adottare un sistema di regole, in cui i criteri di utilità pubblica, rendimento economico, valore sociale, sostenibilità ambientale intervengono in modo paritario nella ricerca di soluzioni efficaci per la riqualificazione del bacino fluviale (World Water Forum, 2000), che concorra alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico.

Esso si configura, nella forma di Accordo volontario tra Regione, Enti locali e altri soggetti pubblici e privati, quale strumento di programmazione negoziata volto all'adozione di un sistema condiviso di obiettivi e di regole, attraverso la concertazione e l'integrazione di azioni e progetti improntati alla cultura dell'acqua come bene comune.

Il Contratto di Fiume si ispira al principio della sostenibilità: è infatti finalizzato a sviluppare, in condivisione, politiche atte a indirizzare i processi di trasformazione insediativa verso la valorizzazione delle risorse territoriali, il contenimento del potenziale degrado e la riqualificazione paesaggistico-ambientale dei territori del bacino del fiume.

Il Contratto di Fiume si ispira inoltre ai principi di sussidiarietà orizzontale e verticale e dello sviluppo locale partecipato:

in quanto processo di governance che fa riferimento ad un approccio ecosistemico, deve fare leva sulla responsabilità della società insediata, che riconosce nel bacino del fiume una delle matrici della propria identità culturale.

Il Contratto di Fiume si basa su un approccio interattivo per garantire il consenso e l'attuabilità delle azioni attraverso il confronto e la negoziazione tra tutti gli attori e i cittadini coinvolti, con l'obiettivo di attivare progetti di riqualificazione

ambientale e territoriale integrati nei contenuti e condivisi nelle modalità di decisione.

Esso coinvolge tutti i diversi attori dell'ambito territoriale di intervento, di cui all'art. 3, volontariamente interessati al processo: gli enti e le autorità direttamente interessati alla gestione del fiume e del territorio, gli abitanti e tutti i diversi portatori di interessi, in una visione non settoriale ma integrata, considerando il fiume come ambiente di vita e dunque come un bene comune da gestire in forme collettive.

Poiché solamente la creazione di una visione partecipata e condivisa può permettere il riorientamento delle programmazioni e delle risorse finanziarie da destinare al territorio, tutte le attività di informazione, animazione, comunicazione, formazione, educazione ambientale promosse dai sottoscrittori sono state e saranno parte integrante nello sviluppo del processo generato dal presente Contratto .

Il presente Contratto è finalizzato al raggiungimento degli Obiettivi Generali e Specifici definiti nel Documento Strategico, di seguito richiamati, perseguibili attraverso le Azioni riportate nel *Quadro Sinottico* (vd. Allegato 2).”

art. 2 (Sviluppo del processo e tempi di attuazione):

“Il Contratto di Fiume ha una efficacia temporale di quindici (15) anni, nel corso dei quali i sottoscrittori si impegnano a realizzare la visione dello Scenario Strategico di cui all'Art. 4, ciascuno per le proprie competenze e responsabilità e mediante l'impegno delle proprie disponibilità umane e finanziarie, fatti salvi i compiti specifici individuati dai successivi articoli e/o espressamente indicati nel Programma d'Azione per ciò che riguarda l'attuazione delle singole attività (vd. Allegato 3).

I sottoscrittori del presente Contratto si impegnano ad operare per sviluppare opportunamente il processo di condivisione del percorso avviato, incrementare la rete di attori, implementare le attività programmate e valutare periodicamente i risultati conseguiti, osservando le seguenti regole condivise:

- consapevole adesione volontaria;
- partecipazione attiva;
- trasparenza del processo decisionale;
- inclusione di tutti i soggetti che esprimono volontà di partecipazione;
- collaborazione e corresponsabilità tra i sottoscrittori del Contratto.

Il Contratto di Fiume agisce come elemento di facilitazione di processo per quanto riguarda l'attivazione dell'attenzione pubblica nei confronti delle problematiche connesse con il sistema delle acque, la diffusione di dati, informazioni e buone pratiche, l'integrazione nel Contratto delle azioni, coerenti con gli Obiettivi Generali e Specifici definiti nel Documento Strategico, già attivate autonomamente dagli attori locali al fine di farle diventare a tutti gli effetti elementi costitutivi della programmazione negoziata tra gli attori coinvolti.

In questo senso i sottoscrittori si impegnano a:

- perseguire le disposizioni previste dalle norme comunitarie, nazionali e regionali concorrenti a soddisfare gli obiettivi di qualità ambientale per il Canale Reale;
- agire orientandosi in base ai principi e agli obiettivi contenuti nell'art. 1;
- inserire quanto contenuto nell'art. 1 negli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale e locale secondo le specifiche competenze e modalità.”

art.3 (Ambito territoriale di intervento):

“Il territorio interessato dal Contratto è quello del bacino idrografico del Canale Reale insieme alla Riserva Naturale dello Stato di Torre Guaceto, così come

rappresentato nella *Mappa del Contratto di Fiume* (vd. Allegato n. 1) elaborata nel corso della redazione del Documento Strategico, e di seguito denominato “*ambito territoriale di intervento*”.

art.8 (Risorse finanziarie del Programma d’Azione):

“Il presente Contratto di Fiume rappresenta lo strumento che, fornendo un indirizzo strategico alle politiche ordinarie di ciascuno degli attori interessati, può integrare e orientare le risorse e le programmazioni economiche destinate al territorio.

In questo senso la partecipazione al Contratto impegna tutti i sottoscrittori al raggiungimento degli obiettivi condivisi di cui all’art. 1 ciascuno con le proprie competenze, responsabilità e risorse.

I Soggetti attuatori, conformemente alle proprie responsabilità e competenze, garantiscono il sostegno finanziario, nell’ambito delle proprie disponibilità, anche orientando le proprie risorse di bilancio, ovvero intercettando finanziamenti pubblici resi disponibili, per l’attuazione delle attività del Programma d’Azione, nella misura e secondo i tempi previsti da ciascuna delle singole schede descrittive del Programma d’Azione.

I Soggetti attuatori dovranno farsi parte attiva nell’individuare e accedere alle fonti di finanziamento più idonee per sostenere le singole azioni e sviluppare le attività di prospettiva che discenderanno dal primo e dai successivi Programmi d’Azione, qualora questo impegno non sia possibile attraverso strumenti finanziari nella propria disponibilità”;

TENUTO CONTO	che, come evidenziato dal prof. Mastronuzzi nella predetta e-mail, la stipula del dell’Accordo de quo è prevista per il 15.07.2021;
CONSIDERATA	quindi l’urgenza;
VISTO	il calendario della prossima seduta del Senato Accademico di questa Università;
CONSIDERATO	che precedenti ed improrogabili impegni impediscono la Sua partecipazione alla sottoscrizione dell’Accordo in questione;
SENTITO	il Direttore Generale;

DECRETA

- di approvare l’Accordo di Programma Regionale, ai sensi dell’art 12, comma 8 della L.R. 16 novembre 2001 n. 28 nonché dell’art. 34 del D. Lgs.267/2000, tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Regione Puglia ed Enti locali ed altri soggetti pubblici e privati;
- di delegare il prof. Giuseppe Mastronuzzi, Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali, nato a Taranto il 02.10.1963, a sottoscrivere l’Accordo di Programma Regionale, ai sensi dell’art 12, comma 8 della L.R. 16 novembre 2001 n. 28 nonché dell’art. 34 del D. Lgs.267/2000, tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Regione Puglia ed Enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, dando, fin d’ora, mandato allo stesso ad apportarvi eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione.

Il presente decreto sarà portato alla ratifica degli Organi di Governo nelle loro prossime sedute.

Bari, 14.07.2021

IL RETTORE
f.to Prof. Stefano Bronzini